

Bruxelles, 26.2.2014  
COM(2014) 106 final

2014/0054 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La normativa dell'UE riguardante l'operatore economico autorizzato (AEO) è stata introdotta tramite un emendamento al codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 648/2005 adottato nell'aprile 2005). La normativa sull'AEO è entrata in vigore nel gennaio 2008. L'obiettivo dei programmi di partenariato commerciale, come quello per l'AEO, consiste nel concedere agevolazioni agli operatori affidabili che dimostrano di rispettare le normative doganali e garantiscono la sicurezza della loro parte della catena di approvvigionamento internazionale.

Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale rafforza la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento, facilita gli scambi e consolida sul piano internazionale l'impostazione concordata nell'ambito del SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Risponde inoltre alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale di evitare la proliferazione delle norme e di uniformare le procedure di sicurezza doganale.

L'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale ("l'accordo") tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese ("Cina"), sottoscritto l'8 dicembre 2004, costituisce la base per le relazioni UE-Cina in materia doganale. A norma di tale accordo le rispettive autorità doganali si impegnano a sviluppare la cooperazione su tutte le questioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale. Le parti si impegnano in particolare a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi commerciali nel settore doganale tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali.

Il riconoscimento reciproco dovrebbe consentire all'Unione europea e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.

Nel settembre 2010 il comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina (CMCD) ha chiesto l'elaborazione di una tabella di marcia finalizzata al riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato. La tabella di marcia è stata approvata nel dicembre 2010, nel corso della riunione del Gruppo direttore misto per la cooperazione doganale UE-Cina (GDM di cooperazione doganale UE-Cina).

Nel giugno 2011 il gruppo di lavoro UE-Cina per il riconoscimento reciproco dell'AEO ha ultimato il raffronto approfondito fra il programma AEO, per l'UE, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, per la Cina. In seguito a tale raffronto approfondito, comprendente sia esami a tavolino che controlli pratici di attuazione, il GDM di cooperazione doganale UE-Cina ha concluso che i due programmi si possono ritenere reciprocamente compatibili.

Nel giugno 2012 il GDM di cooperazione doganale UE-Cina ha acconsentito ad avviare negoziati formali. Da allora si sono tenute tre tornate di negoziati (la prima nel gennaio 2013, la seconda nel marzo 2013 e la terza nell'ottobre 2013) al fine di portare a termine il progetto di decisione del GDM di cooperazione doganale UE-Cina sul riconoscimento reciproco degli AEO.

Il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale è una componente essenziale del quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Cina.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di lavoro Unione doganale del Consiglio dell'Unione europea.

Non è necessaria la valutazione d'impatto, in quanto la decisione del comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina attua l'accordo e non ne modifica il contenuto.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Il Consiglio, a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è invitato ad adottare la posizione dell'Unione su un progetto di decisione del CMCD.

La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale ("l'accordo") tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (Cina) è entrato in vigore il 1° aprile 2005.
- (2) A norma dell'articolo 6 dell'accordo le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per tutte le questioni relative all'applicazione della normativa in materia; si impegnano inoltre a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi commerciali nel settore doganale.
- (3) Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale, ossia il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (per l'Unione) e le misure del programma di gestione classificata delle imprese (per la Cina), rafforza la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevola gli scambi internazionali, consentendo alle parti di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della loro parte della catena di approvvigionamento internazionale e sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.
- (4) È pertanto opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale.
- (5) Il riconoscimento reciproco dev'essere sancito da una decisione del comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina (CMCD), istituito a norma dell'articolo 21 del citato accordo.
- (6) È pertanto opportuno che l'Unione prenda posizione in seno al CMCD come indicato nel progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale, istituito dall'accordo di cooperazione e assistenza amministrativa

reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, si fonda sul progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato misto di cooperazione doganale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

Il presente accordo entra in vigore al momento della firma.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*